

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LICENZE E UTENZE STRADALI

(Approvato con atto C.C. n. 76 146 del 28.5.1976 e così integrato con atto C.C. n. 80 del 2.6.92)

Art. 11

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, si individuano tipologie di intervento così determinate:

A - SCAVI A PERCORRENZA: trattasi di quegli scavi effettuati da enti, società, aziende, consorzi che, erogano servizi per l'utenza, richiedono concessioni per la posa delle linee principali lungo le sedi stradali; e da privati che richiedono concessioni per servizi d'uso proprio;

B - SCAVI A TUTTA STRADA: trattasi di quegli scavi effettuati dai soggetti di cui al punto A) che richiedono concessioni per attraversamenti ripetuti e ravvicinati della sede stradale per l'esecuzione di allacciamenti utenze e di installazioni tecnologiche, oppure per scavi che interessino il centro della sede stradale o la sua vicinanza;

C - ATTRAVERSAMENTI E BUCHE SINGOLI/E: trattasi di quegli scavi effettuati dai soggetti di cui al punto A) che richiedono concessioni per attraversamenti unici della sede stradale o buche eseguite per allacciamenti utenze, installazioni tecnologiche ed interventi d'urgenza dovuti a guasti;

D - SCAVI ADIACENTI O SOTTO MARCIAPIEDE: trattasi di quegli scavi effettuati dai soggetti di cui al punto A) interessanti il marciapiede per la posa di servizi, di installazioni tecnologiche e per la realizzazione di accessi carrabili.

Art. 12

Gli scavi da eseguire nella sede stradale dovranno essere aperti tagliando il manto stradale con disco o martello pneumatico, in modo da ottenere bordi netti e lineari (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 13

Prima di riportare il conglomerato bituminoso sullo scavo dovrà essere provveduto al taglio dei bordi dello scavo di cm. 20 (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 14

Il riempimento dello scavo di alloggiamento impianti dovrà essere eseguito con materiale arido di idonea pezzatura, a strati di altezza non inferiore a cm. 30 (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 15

Sullo scavo ulteriormente allargato dai tagli successivi di cui all'art. 2 dovrà essere riportato conglomerato bituminoso a caldo (binder), previa mano d'attacco con emulsione bituminosa, formato da granulometria fino a mm. 20 e dello spessore di cm. 10 compresso (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 16

Il manto di usura, sempre in conglomerato bituminoso a caldo, formato da granulometria fino a mm. 10 dovrà avere spessore di almeno cm. 4 rullato e dovrà essere esteso:

- 1) su tutta la metà della carreggiata stradale interessata dallo scavo e cioè dalla mezzeria della strada alla banchina o marciapiede (valido per tipologia A e D);
- 2) su tutta la larghezza della sede stradale e per tutta la lunghezza, fino a dove cioè gli scavi si ripetano, oppure per tutta la loro lunghezza (valido per tipologia B);
- 3) il manto di usura non sarà limitato alla sola superficie dello scavo ma dovrà ricoprire le eventuali abrasioni o lesioni della carreggiata, verificatesi a seguito dei lavori eseguiti (valido per tipologie C e D).

Art. 17

Per tutto il periodo intercorrente tra la posa del binder e quella del manto di usura, la ditta concessionaria, dietro semplice comunicazione, anche telefonica, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà immediatamente intervenire per riportare il materiale arido sugli avvallamenti formatisi a seguito di possibili assestamenti (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 18

Al termine dei lavori sarà effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, congiuntamente alla ditta concessionaria e qualora questi non risultassero eseguiti a regola d'arte il Comune inviterà a provvedere, entro un congruo termine, a tutte quelle opere necessarie

al perfetto ripristino del corpo stradale. E' inteso che tali opere dovranno essere realizzate senza che la ditta concessionaria debba pretendere compensi o indennità di sorta (valido per tipologie A, B, C e D).

Art. 19

Qualora durante gli scavi i manufatti del marciapiede siano danneggiati o dissestati, la ditta concessionaria, deve ex novo provvedere alla loro sostituzione o risistemazione, assumendosi gli oneri anche di conseguenziali ripristini del manto stradale (valido per tipologia D).

Art. 20

La zona interessata dai lavori deve essere perimetrata da sbarramenti continui rifrangenti e dovranno essere apposte le necessarie segnalazioni, a norma delle leggi vigenti, per tutto il periodo dei lavori. In caso di scarsa visibilità dovranno essere apposti apparecchi illuminanti (elettronici nei centri abitati). In caso se ne richieda l'esigenza il concessionario dovrà provvedere all'installazione di apparecchi semaforici, in modo da rendere ordinato il transito a senso unico alternato. Al termine della settimana lavorativa (venerdì o giorno prefestivo) la ditta concessionaria dovrà provvedere al riempimento dello scavo e alla posa del conglomerato bituminoso sullo stesso, tanto da rendere lo scavo transitabile (valido per tipologie A, B, C e D);

Art. 21

Qualora si verificasse la necessità, da parte del Comune, di modificare o rimuovere l'installazione concessa, tale modifica o rimozione dovrà essere eseguita interamente a cura e spese del concessionario, dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione (valido per tipologie A, B, C e D);

Art. 22

La concessione ha validità di anni uno dalla data della stessa, per l'esecuzione dei lavori medesimi.